

POLCONV_0606A-2424-D952R-01

Lloyd's Insurance Company S.A. Certificato

L'assicuratore del presente contratto assicurativo è Lloyd's Insurance Company S.A.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società a responsabilità limitata belga (*société anonyme / naamloze vennootschap*) con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio, e registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero 682.594.839 RLE (Bruxelles). È una società assicurativa soggetta alla supervisione della Banca Nazionale del Belgio. Il numero, o i numeri, di registrazione dell'impresa e altre informazioni sono disponibili su www.nbb.be. Sito web: www.lloydseurope.com. E-mail: lloydseurope.info@lloyds.com.

Il presente certificato è rilasciato da Lloyd's Insurance Company S.A., con sede legale in Italia in Corso Garibaldi 86, 20121 Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA MI-2540259. Codice fiscale 10548370963. E-mail: informazioni@lloyds.com. Tel: +39 02 6378 881.

Numero di contratto: F2400024500-LB

Tipo di contratto:

Nome del prodotto:

Versione del testo della polizza:

Indice

Scheda	3
Condizioni di assicurazione	6
Termini e condizioni generali del Contratto	
- Dichiarazione precontrattuale	19
- Clausola di mancato pagamento del premio	19
- Informativa sulla Privacy	20
- Reclami	22

SCHEDA

Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86, 20121 Milano
Registrazione presso la Camera di Commercio: MI-2540259
Codice fiscale e P. IVA: 10548370963
E-mail: informazioni@lloyds.com Telefono: +39 02 6378 881

LLOYD'S

Codice ramo	Corrispondente	Lloyd's Broker	UMR
7	102647	BDE 1705	BDE1705970500223 -

Numero di Polizza

F2400024500-LB

Nome commerciale del prodotto assicurativo:

Nome del Contraente:

CONDIFESA VERONA CODIVE

Indirizzo, codice postale e città:

Viale del lavoro, 52
37135 VERONA - VENETO (ITALIA)

P. IVA:

-

Codice fiscale:

03211070234

Assicurato:

Periodo assicurativo, tacito rinnovo escluso

Dalle 00:00 del 01/01/2024 alle 24:00 del 31/12/2024 (UTC +1 Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna)

-

Oggetto o rischio assicurato:

ALL RISKS IMPIANTI ANTIGRANDINE

Massimo indennizzo o somma assicurata:

(Vedi testo di polizza)

Franchigia o copertura aggiuntiva o quota di scoperto:

(Vedi testo di polizza)

Sezioni del testo della polizza applicabili al presente contratto di assicurazione:

(Vedi testo di polizza)

Premio: EURO

Codice del rischio	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
7,001 ESENTE TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data della rata	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
01/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Ripartizione premio:

Il premio deve essere pagato al Corrispondente di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente.

Corrispondente di Lloyd's Insurance Company S.A.:


Denominazione legale:	GI & BI Srl
Indirizzo, codice postale e città:	Piazza Cavour, 6 - 12037 Saluzzo CN
Numero di telefono:	0175 249163
Indirizzo e-mail:	info@gibibroker.com
Numero di registrazione IVASS	B000061013

Contatti:

Se si desidera denunciare un sinistro ai sensi del presente contratto, si prega di contattare:	
In caso di domande di altra natura relative al presente contratto, rivolgersi invece a:	

Data

29 maggio 2024


Firmato elettronicamente da

 Lloyd's Insurance Company S.A.
 Nicoletta Andreotti
 Rappresentante per l'Italia

Il presente certificato è valido unicamente se reca la firma del Rappresentante per l'Italia, in nome e per conto di Lloyd's Insurance Company S.A.

Firma del Contraente

Data

20/06/2024

Condifesa Verona
CODIVE
 Il Presidente


Quietanza del premio

..... ha ricevuto l'importo di EURO a titolo di premio,
 in data

Data

Firmato da

POLIZZA ALL RISKS PER L'ASSICURAZIONE DELLE STRUTTURE AZIENDALI ANTIGRANDINE

Effetto copertura: dalle h. 00 del 01.01.2024
Scadenza: alle h. 24 del 31.12.2024

CONDIZIONI PER L'ASSICURAZIONE delle

"STRUTTURE AZIENDALI ANTIGRANDINE"

DEFINIZIONI:

Nel testo che segue si intende per:

Assicuratore: l'impresa assicuratrice, le eventuali imprese coassicuratrici, Lloyd's Insurance Company che presta/prestano la garanzia.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: il Consorzio di Difesa, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.

Assicurato: il Socio del Contraente le cui "Strutture Aziendali Antigrandine" sono oggetto dell'assicurazione.

Polizza Convenzione: il documento che prova l'assicurazione, nel quale l'Assicuratore ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per i certificati di assicurazione.

Certificato di assicurazione/richiesta di adesione: documento applicativo della Polizza-Convenzione contenente:

- la dichiarazione delle "Strutture Aziendali Antigrandine" che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti debitamente sottoscritte;
- l'attestazione della garanzia assicurativa prestata sottoscritta dall'Agente o dall'intermediario assicurativo, in nome e per conto dell'Assicuratore;
- la franchigia applicata;
- la tariffa applicata;
- l'importo del premio totale;
- l'indicazione dei dati catastali (fogli di mappa e particelle) relativi alle superfici, espresse in ettari con l'indicazione di quattro decimali, delle partite assicurate, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999.
- la dichiarazione di porre a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alla superficie delle partite assicurate;
- la dichiarazione con la quale l'assicurato attesta di conoscere e rispettare l'obbligo di assicurare tutte le "Strutture Aziendali Antigrandine" poste nel comune per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- l'attestazione della titolarità del Socio Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;
- l'indicazione della presenza o meno di una polizza non agevolata per la parte di rischio non coperta dalla polizza agevolata.

Perito: il libero professionista, regolarmente iscritto ad un albo professionale ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato dall'Assicuratore di stimare l'entità del danno subito in conseguenza di un sinistro.

Piano Assicurativo Individuale (PAI): documento univocamente individuato, elaborato e prodotto da Ismea nell'ambito del Sistema di Gestione dei Rischi, sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nell'ambito delle opportunità proposte dal sistema di gestione dei rischi individuali istituito da Ismea. Tale piano assicurativo, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato alla polizza o al certificato di assicurazione/richiesta di adesione, per le polizze collettive.

Polizza Riepilogativa: documento sottoscritto dal Contraente e dall'Assicuratore, emesso in conformità alla Polizza Convenzione ed in base ai certificati di assicurazione e contenente il computo del premio.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

Franchigia: le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Bollettino di campagna/relazione di perizia: il documento che riporta i risultati di perizia.

Risarcimento: la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.

Strutture Aziendali Antigrandine (reti Antigrandine; reti antigrandine con sovrastanti film plastici per la forzatura degli impianti frutticoli; teli/reti anti pioggia-antigrandine): le tenso-strutture utilizzate per la difesa attiva delle piante dai danni arrecati dagli eventi atmosferici in garanzia e costituite dall'impianto di palificazione, dalle reti antigrandine e sistemi di protezione, dai cavi utilizzati e la relativa manodopera impiegata nonché quant'altro formante la struttura (Impianto).

Partita: l'appezzamento di terreno sul quale sono installate le "Strutture Aziendali Antigrandine" situato in un comune amministrativo, con superficie senza soluzione di continuità, identificato sul certificato di assicurazione/richiesta di adesione con confini fisici e dati catastali che possono riferirsi anche a più fogli di mappa e particelle catastali.

Azienda agricola: l'esercizio di attività agricola, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre reddito agrario ai sensi dei D.P.R. 29/9/73 n.597 e 22/12/86 n. 917 e del D.Lgs 18/05/01 n. 228. Ne fanno parte tutti i fondi coltivati o condotti dalla stessa, purché facenti parte di un'unica entità aziendale.

Avversità atmosferiche, come di seguito nominate:

Grandine – Tromba d'Aria – Eccesso di Neve - Vento Forte – Uragano – Fulmine – Eccesso di Pioggia (compreso piogge alluvionali).

come da definizioni previste nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024, pubblicato con D.M. n. 64591 del 08/02/2024 ed eventuali successive modifiche.

ART. 1- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A parziale deroga della "Norme" e/o "Condizioni di assicurazione", si assicura la "Struttura Aziendale Antigrandine" (Impianto di Difesa Attiva), intendendo per esso l'impianto di palificazione, le reti antigrandine e i sistemi di protezione, i cavi utilizzati e la relativa manodopera impiegata, nonché quant'altro formante detto impianto, nulla escluso né eccettuato.

Si intende assicurato il complesso delle "Strutture Aziendali Antigrandine" presenti in ciascuna azienda assicurata. A tal fine l'Assicurato si impegna a tenere a disposizione dell'Assicuratore e del corpo peritale una mappa aziendale particolareggiata.

ART. 2 - CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'

La garanzia è operante purchè i frutteti siano regolarmente coltivati.

ART. 3 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Per la determinazione dell'aliquota dei tributi erariali, l'Assicurato dichiara che i beni assicurati sono impiegati per l'esercizio di attività che dà luogo a produzione di reddito agrario (D.P.R. 22/12/1986 n. 917).

ART. 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

L'Assicuratore si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se proprietà di terzi e verificatisi:

- i. Dal 01/01 al 31/12 per grandine, tromba d'aria, vento forte, uragano, fulmine, eccesso di pioggia (compreso piogge alluvionali).
- ii. Dalle h 00.00 del 01/03 alle h 00.00 del 01/12 per eccesso di neve.
- iii. ad esclusione del territorio settentrionale italiano ed Emilia-Romagna, ma limitatamente al rimanente territorio centrale e meridionale italiano e qualora sia richiamata la garanzia "inverno" e pagato il relativo sovrappremio, sono compresi in garanzia i danni da eccesso di neve nel periodo 01/12 dell'anno in corso – 01/03 dell'anno successivo, con applicazione dello scoperto 20% a carico dell'Assicurato.
- iv. per effetto dei danni di cui al punto i., sono compresi:
 - o i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare il danno;
 - o le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto all'art. 8 – "limite massimo dell'indennizzo".

Gli effetti di tale/i evento/i devono essere riscontrati su una pluralità di enti entro un raggio di 3 km, insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

ART. 5 – ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- 1°.alle piante e ai prodotti ortofrutticoli, salvo che non siano diversamente assicurati;
- 2°.causati alle reti di protezione, nonché ai relativi accessori, per usura;
- 3°.causati da lacerazione e/o strappi alle reti, salvo i casi in cui:
 1. siano riscontrabili danni indennizzabili sul restante impianto di protezione antigrandine in misura superiore alla franchigia applicata;
 2. il sovradimensionamento della struttura rispetto agli standard consenta di evitare e/o limitare danni che, per la violenza riscontrata, si sarebbero manifestati con entità più aggravata.
- 4°.verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 5°.verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 6°.causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- 7°.causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche;
- 8°.di furto delle cose assicurate;
- 9°.indiretti quali mancanza di locazione, godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- 10°.causati da gelo e brina;

- 11°.causati da fumi, gas, vapori a meno che non si siano sviluppati a seguito di incendio che abbia colpito le cose assicurate;
- 12°.causati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- 13°.causati da frane o smottamenti ancorché conseguenti agli eventi garantiti con la presente polizza;
- 14°.causati da inondazioni, alluvioni e frane;
- 15°.limitatamente al territorio settentrionale italiano ed Emilia-Romagna, causati da sovraccarico neve verificatosi nel periodo invernale (1 dicembre - 1 marzo);

ART. 6 – SOMMA ASSICURATA

La somma "convenzionalmente concordata" è prevista dalle allegate richieste di adesione rischi "agevolato" e "non agevolato".

La somma assicurata di cui alla partita "Strutture Aziendali Antigrandine" deve corrispondere al costo di ricostruzione dell'Impianto nelle condizioni tecniche in cui si trovava al momento del sinistro.

ART. 7 - VALORE A NUOVO - ASSICURAZIONE AL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO

7.1 - Condizione applicabile alle "Strutture Aziendali Antigrandine" con età pari o inferiore a cinque anni.

Premesso che per "Valore a nuovo" si intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, le Parti contraenti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- in caso di sinistro si determina separatamente per ogni cosa assicurata:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa condizione di "Valore a nuovo" non esistesse;
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui alla precedente lettera a) determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a nuovo".

- agli effetti dell'Art. 1907 del Codice Civile (assicurazione parziale) il supplemento di indennità per ogni cosa assicurata qualora la somma assicurata risulti:

- a) superiore od uguale al rispettivo "Valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.

- In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

- Il pagamento del supplemento di indennità non può essere eseguito prima che sia terminata la ricostruzione od il rimpiazzo sulla stessa area nella quale si trovano le cose danneggiate o su altra area del territorio nazionale in modo corrispondente alle necessità dell'Assicurato a condizione che non ne derivi aggravio per l'Assicuratore e che la ricostruzione e/o il rimpiazzo avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

7.2 - Condizione applicabile alle **“Strutture Aziendali Antigrandine”- Reti Antigrandine** con età superiore a cinque anni.

L'ammontare dell'indennizzo verrà determinato in base al relativo valore allo stato d'uso dell'impianto al momento del sinistro, determinato applicando le seguenti percentuali minime di degrado:

- 15% per ogni anno, per le reti di colore bianco o colorate, a decorrere dal 6° anno di età;
- 10% per ogni anno, per le reti di colore nero o grigio scuro, a decorrere dal 6° anno di età;
- 5% per ogni anno, per le placchette e gli elastici, a decorrere dal 6° anno di età;
- 3% per ogni anno, per i pali, a decorrere dal 6° anno di età;
- 3% per ogni anno, per ogni altra voce di costo non elencata, a decorrere dal 6° anno di età.

In ogni caso, il valore indennizzato degli enti non potrà essere inferiore al 20% del valore a nuovo, fermo restando quanto disposto all'art. 11 – parziale deroga alla regola proporzionale.

7.3 - Condizione applicabile alle **“Strutture Aziendali Antigrandine”- Reti Antipioggia** con età superiore a cinque anni.

L'ammontare dell'indennizzo verrà determinato in base al relativo valore allo stato d'uso dell'impianto al momento del sinistro, determinato applicando le seguenti percentuali minime di degrado:

- 15% per ogni anno, per le reti antipioggia a decorrere dal 6° anno di età;
- 5% per ogni anno, per le placchette e gli elastici, a decorrere dal 6° anno di età;
- 3% per ogni anno, per i pali, a decorrere dal 6° anno di età;
- 3% per ogni anno, per ogni altra voce di costo non elencata, a decorrere dal 6° anno di età.

In ogni caso, il valore indennizzato degli enti non potrà essere inferiore al 20% del valore a nuovo, fermo restando quanto disposto all'art. 11 – parziale deroga alla regola proporzionale.

7.4 - Condizione applicabile alle **“Strutture Aziendali Antigrandine”- Teli Antipioggia**.

L'ammontare dell'indennizzo verrà determinato in base al relativo valore allo stato d'uso dell'impianto al momento del sinistro, determinato applicando le seguenti percentuali minime di degrado:

- 25% per ogni anno, per i teli antipioggia a decorrere dal 2° anno di età;
- 5% per ogni anno, per le placchette e gli elastici, a decorrere dal 6° anno di età;
- 3% per ogni anno, per i pali, a decorrere dal 6° anno di età;
- 3% per ogni anno, per ogni altra voce di costo non elencata, a decorrere dal 6° anno di età.

In ogni caso, il valore indennizzato degli enti non potrà essere inferiore al 10% del valore a nuovo, fermo restando quanto disposto all'art. 11 – parziale deroga alla regola proporzionale.

ART. 8 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo l'Assicuratore potrà essere tenuto a pagare somma maggiore di quella assicurata, per ciascuna partita, fatto salvo il caso di reintegro autorizzato dagli Assicuratori con il massimo comunque di € 3.500.000,00 per sinistro e/o anno assicurativo, salvo patto contrario tra le Parti. Nel caso questo limite dovesse essere superato e Vi sono più assicurati che hanno subito il sinistro, il risarcimento verrà corrisposto in maniera proporzionale per ogni Assicurato.

ART. 9 - FRANCHIGIA e SCOPERTO

Ogni sinistro risarcibile è indennizzato previa detrazione dell'1% del valore assicurato (franchigia) per ciascuna partita/lotto indicato nel certificato/richiesta di adesione, col minimo di € 1000,00 cumulativamente fra le due richieste di adesione rischi “agevolato” e “non agevolato”.

In caso di sinistro causato da uno o più dei seguenti casi considerati **aggravamento di rischio** (scoperto), sarà a carico dell'Assicurato il 20% del danno sulla relativa partita assicurata e danneggiata:

Allegato n. 1 Alla Polizza Convenzione

- a) utilizzo di pali in legno usati e/o di essenza di castagno;
- b) utilizzo di pali realizzati con materiali diversi da legno e/o cemento;
- c) distanza tra pali sul filare superiore ai 13 metri;
- d) ancoraggi di testata con profondità inferiore a 80 cm;
- e) ancoraggi laterali esterni di pali in cemento distribuiti su meno del 40% dei pali delle file;
- f) ancoraggi laterali esterni di pali in cemento a distanza minore di 60 cm. del filo dal palo medesimo;
- g) utilizzo di materiali e realizzazioni ritenuti non adeguati per il fine cui è destinata la Struttura Aziendale Antigrandine;
- h) utilizzo di film plastici o reti antipioggia di rivestimento a protezione della pioggia.

Detto scoperto applicato per aggravamento di rischio, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto;

ART. 10 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) darne avviso all'Intermediario alla quale è assegnato il certificato di assicurazione/richiesta di adesione;
- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino ad avvenuta liquidazione del danno senza averne, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Assicuratore o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

ART. 11 - PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile (Assicurazione parziale), non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al tempo del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'articolo sopra scritto rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore al momento del sinistro fermo che per nessun titolo l'Assicuratore sarà tenuto a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 12 – BUONA FEDE

Si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del certificato di assicurazione/richiesta di adesione e durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere all'Assicuratore il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ART. 13 -DURATA

La Polizza Convenzione cessa alla scadenza concordata, salvo nel caso in cui vengano rispettate **entrambe** le seguenti condizioni:

- adesione manifestata dall'Assicurato nei 60 giorni successivi la data di scadenza ultima;
- sottoscrizione della Convenzione Assicurativa tra l'Assicuratore e il Contraente e nel rispetto delle norme previste dal P.G.R. corrente.

In questo ultimo caso, il contratto si intende rinnovato senza soluzione di continuità.

ART. 14 – FACOLTÀ DI RECESSO

A parziale deroga di quanto previsto dai precedenti articoli, si conviene tra le parti che la facoltà di recesso viene applicata esclusivamente al valore assicurato assunto tramite il rischio non agevolato, con preavviso di giorni 30.

ART. 15 – NORME PER L'ESECUZIONE DELLA PERIZIA E LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel "bollettino di campagna/relazione di perizia", che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dello assicurato.

Il perito deve verificare i dati meteo, nonché l'esistenza del nesso di causalità tra l'evento/avversità assicurata e il danno, anche su appezzamenti limitrofi.

La firma dell'assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'assicurato, il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al contraente per opportuna conoscenza.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello di cui al successivo art. "Perizia d'appello", il predetto bollettino viene spedito al domicilio dell'assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione/richiesta di adesione, mediante mail certificata o lettera raccomandata a/r.

Qualora l'assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. "Perizia d'appello" la perizia diviene definitiva.

ART. 16 - PERIZIA D'APPELLO

L'assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tal fine deve comunicare detta richiesta all'Assicuratore mediante telegramma o mail certificata, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome, recapito telefonico e domicilio del proprio perito ed inviarla direttamente al Broker GI&BI S.r.l. – Piazza Cavour, 6 – 12037 Saluzzo (CN)

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, l'Assicuratore deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito.

Entro tre giorni dalla data di nomina del perito da parte dell'Assicuratore, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo perito. Se i due periti non dovessero raggiungere l'accordo sul nominativo di quest'ultimo, esso potrà essere scelto fra l'elenco dei terzi periti in accordo con il Consorzio di Difesa.

A richiesta di una delle parti il terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della Provincia di ubicazione delle partite appellate.

Nel caso in cui l'Assicuratore non provveda alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'assicurato e da due periti scelti dall'assicurato stesso tra quelli indicati nella polizza convenzione.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

ART. 17 –MODALITÀ DELLA PERIZIA D'APPELLO

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ASSICURAZIONE AGEVOLATA CONTRO I DANNI CAUSATI DALLE CALAMITA' ATMOSFERICHE ALLE STRUTTURE AZIENDALI ANTIGRANDINE

**(reti antigrandine; reti antigrandine con sovrastanti film plastici per la forzatura degli impianti frutticoli;
teli/reti antipioggia-antigrandine)**

Polizza Convenzione n. AG/0606A/2024

(In caso di contrasto tra la polizza Convenzione e le Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione prevale quanto riportato nella polizza Convenzione)

Polizza Convenzione stipulata ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004 e successive leggi e decreti concernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale – D.M. n. 100.260 del 12/02/2007 – D.M n. 8809 del 20/04/2011 - Circolare MIPAAF n. 4662 dell'11/03/2013 – D.M. n. 0030151 del 29/12/2014 – D.M. n. 162 del 12/01/2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020 e successive modifiche ed integrazioni – D.M. n. 0224364 del 18/05/2022 - Decreto Mipaaf Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024;

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2024

Spett.le
CONDIFESA VERONA CODIVE
VIALE DEL LAVORO, 52
37135 VERONA (VR)

L'Assicuratore prende atto che il Consorzio di Difesa in indirizzo ha deliberato di ricorrere, per la difesa contro i danni da:

GRANDINE
TROMBA D'ARIA
ECESSO DI NEVE
VENTO FORTE
URAGANO
FULMINE
ECESSO DI PIOGGIA (compreso piogge alluvionali)

causati alle
"STRUTTURE AZIENDALI ANTIGRANDINE"

degli associati al predetto Consorzio di Difesa, alle condizioni normative previste dall'Allegato n. 1 alla presente Polizza Convenzione.

L'Assicuratore ed il Consorzio di Difesa, a fronte degli impegni assunti, dichiarano il proprio accordo ad attuare la proposta assicurativa concordata e si impegnano fin d'ora a rispettarne reciprocamente le condizioni e le modalità di seguito indicate a valere per il 2024.

L'Assicuratore presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un Certificato d'Assicurazione/Richiesta di adesione che, se debitamente sottoscritto dall'Assicurato e dall'Intermediario Assicurativo (Broker) e debitamente convalidato per accettazione da parte del Consorzio di Difesa (Contraente), costituisce valida adesione alla Polizza Convenzione.

MODALITÀ ASSUNZIONE DEI RISCHI E COMPILAZIONE CERTIFICATI

Ai sensi del Regolamento Ivass nr. 41/2018 e del Piano di Gestione dei rischi in agricoltura 2024 , i certificati di assicurazione dovranno essere compilati in ogni loro parte per ciascuna partita assicurata indicando:

il valore assicurato delle strutture aziendali antigrandine;
la tariffa applicata;
l'importo del premio;
la franchigia;
l'eventuale presenza di polizze integrative non agevolate;
i dati catastali;
l'intera superficie occupata dalle "Strutture Aziendali Antigrandine" all'interno del territorio comunale espressa in ettari e l'indicazione del lotto;
l'anno di ultimazione della struttura ed eventuale sostituzione protezioni;
la tipologia di garanzie;
la firma del Socio e del Broker.

I Certificati redatti in cinque esemplari dovranno essere consegnati al Contraente per la convalida. Al Socio verrà rilasciata copia del certificato di assicurazione/richiesta di adesione con l'indicazione della data di spedizione della notifica tramite Mod. di notifica A500.

Il Consorzio e/o il Broker provvederà ad evidenziare i certificati di assicurazione relativi ai Soci nuovi.

Il Consorzio di Difesa metterà a disposizione i certificati di assicurazione convalidati al Broker entro 15 giorni dalla data di consegna degli stessi agli uffici consortili. Successivamente, in base ai dati indicati sul certificato di assicurazione/richiesta di adesione, saranno emesse le rispettive polizze.

CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE - Consegna condizioni di assicurazione

Vedasi quanto riportato nell'all. 1 alla presente Polizza Convenzione.

Il Consorzio contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Polizza Convenzione le relative Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione e si impegna a consegnare dette Condizioni, direttamente o anche per il tramite degli intermediari dell'Assicuratore, a tutti gli assicurandi prima della loro adesione alla Polizza Convenzione.

DECORRENZA DELLA GARANZIA E CESSAZIONE DEL RISCHIO

La garanzia a carico dell'Assicuratore ha inizio:

- dalle ore 00.00 del 01.01.2024, nel caso di rinnovi la cui adesione viene manifestata come da art 13 dell'Allegato 1 alla presente Convenzione, salvo accordi diversi.

- dalle ore 24.00 del giorno di notifica della messa in copertura, per gli altri casi.

e cessa alle ore 24.00 del 31.12.2024, salvo deroghe, come da successivo art. 4 dell'Allegato 1 alla presente Convenzione.

PRODUZIONI ASSICURABILI

Come da Decreto Mipaaf Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024, pubblicato con D.M. n. 0138401 del 22/03/2024.

COMUNI ASSICURABILI

Tutti i comuni d'Italia.

GARANZIE PRESTATE

Le garanzie previste dall'Art. 4 dell'Allegato 1 alla presente Convenzione.

PREZZI DI ASSICURAZIONE ALL'ETTARO

Valore reale dell'impianto sino al massimo del prezzo ammesso dal vigente decreto del MASAF.

VALORE A NUOVO - ASSICURAZIONE AL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO

Vale quanto riportato all'Art. 7 dell'Allegato n. 1 alla presente Polizza Convenzione.

FRANCHIGIA E SCOPERTI

Vale quanto riportato all'Art. 9 dell'Allegato n. 1 alla presente Polizza Convenzione.

LIMITE DI INDENNIZZO

Vale quanto riportato all'Art. 8 dell'Allegato n. 1 alla presente Polizza Convenzione.

DENUNCIA DI DANNO

L'assicurato dovrà comunicare al Broker il sinistro entro i tre giorni successivi all'evento, esclusi sabato e festivi; comunque ed in ogni caso dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita.

La denuncia di danno è redatta dal Broker in cinque esemplari di cui uno inviato immediatamente al Perito con relativo certificato di assicurazione/richiesta di adesione, una copia consegnata all'Assicurato al momento della denuncia e le rimanenti copie per il Broker di cui una a disposizione dell'Assicuratore.

TARIFFE DI PREMIO

Come da Allegato n. 2.

COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati e ai tassi secondo le garanzie prestate.

L'Assicuratore prende atto dell'impegno della banca Tesoriere del Consorzio a versare con data regolamento banca in favore del beneficiario al 25/11/2024 sul C/C n. 000038004421 intestato a GI&BI srl presso BPER Banca – Sede di Saluzzo (IBAN IT5400538746770000038004421), l'importo del premio da calcolarsi come sopra detto. Salvo obblighi di legge.

PAGAMENTO DEI RISARCIMENTI

Verificata l'operatività della garanzia e accertato il pagamento del premio, l'Assicuratore provvederà al pagamento del risarcimento al Socio avente diritto a partire dal 13/12/2024.

In caso di ritardi o insolvenze circa il pagamento del premio la liquidazione dei risarcimenti resterà sospesa fino al regolare introito del premio complessivo (art. 1901 c.c.).

L'Assicuratore effettuerà il pagamento dell'eventuale risarcimento previa presentazione, da parte dell'Assicurato, della quietanza dell'avvenuto pagamento dei contributi dovuti al Contraente.

INSOLVENZA DEI SOCI

Il Consorzio dovrà segnalare entro il 12/12/2024 eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci.

In tal caso l'Assicuratore, a semplice richiesta del Contraente, deposita presso il Tesoriere dello stesso, l'importo dell'indennizzo dovuto fino alla concorrenza del credito. Il Consorzio di Difesa rilascerà quietanza liberatoria a favore dell'Assicuratore.

Il Consorzio dovrà altresì segnalare all'Assicuratore e al Broker intermediario entro il 28/06/2024 particolari situazioni di soci morosi nel pagamento del premio dell'esercizio precedente per la non accettazione delle coperture per l'anno 2024.

PERITI ESTIMATORI

In caso di danno l'Assicuratore provvederà a designare Periti Estimatori che provvederanno alla tempestiva rilevazione dei danni relativi ai rischi assunti.

Saluzzo, lì 01 Marzo 2024

Appendice n. 1 alla Polizza Convenzione – Rischi Agevolati 2024

Condizioni Particolari

A parziale modifica di quanto precedentemente indicato, di seguito, si riportano alcune variazioni che annullano e sostituiscono quanto contenuto nella Polizza Convenzione.

Clausola di morosità: ai sensi dell'art. 23 delle Norme che regolano l'Assicurazione delle Avversità Atmosferiche ai soci all'atto della stipula del Certificato di Assicurazione sarà richiesta la sottoscrizione della seguente Clausola.

IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA

- *In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi associativi legittimamente richiesti dal Condifesa Verona CODIVE, la Compagnia assicuratrice a versare, ai sensi dell'art.1891 c.c., l'eventuale indennizzo a Condifesa Verona CODIVE (al quale pertanto, a tale scopo, viene espressamente attribuito il diritto di esercitare i diritti derivanti dal contratto di assicurazione); il Condifesa Verona CODIVE rilascerà quietanza liberatoria alla Compagnia, dandone tempestiva comunicazione al socio, cui verserà la parte di indennizzo eventualmente eccedente il debito consortile, avuto anche riguardo alla restituzione delle anticipazioni dei contributi;*
- *Condifesa Verona CODIVE, che viene quindi a ciò espressamente delegato, ad incassare, qualora previsto dalle disposizioni vigenti, per suo nome e per suo conto i contributi pubblici erogati dall'Autorità competente, in caso di anticipo dei medesimi da parte del Condifesa stesso.*

RIFERIMENTI INTERNI

LB 100,00000%

50,00000%	5395
27,23000%	5344
17,50000%	5363
5,27000%	5313
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

Dichiarazione precontrattuale

Il contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto: Condizioni di Assicurazione, Glossario, Modulo di Proposta (se previsto) e Set Informativo costituito da DIP e DIP Aggiuntivo per contratti emessi dal 1/1/2019, o costituito da Fascicolo Informativo con la Nota Informativa per contratti antecedenti (Regolamento IVASS nr.41/2018).

Firma del Contraente della polizza

Data

20/06/2024

Firmato da

Condifesa Verona

CODIVE

Il Presidente

Clausola di mancato pagamento del premio

Come disposto dalla Legge, se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Clausola di notifica atti e giurisdizione

Si conviene che la presente Assicurazione sarà disciplinata esclusivamente dalla legge e dalla procedura italiane. Eventuali controversie derivanti da o in relazione alla presente polizza saranno soggette in via esclusiva alla giurisdizione del competente tribunale italiano.

Tutte le chiamate in giudizio, gli atti e gli avvisi relativi a procedure legali tesi ad avviare un procedimento giudiziale in relazione al presente Contratto di Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificati presso:

**LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. nella persona del Rappresentante per l'Italia
Corso Garibaldi 86 – 20121 Milano**

La presente Clausola di Notifica Atti e Giurisdizione non è da intendersi in contrasto con quanto contrattualmente previsto per la risoluzione delle controversie, né la stessa prevale su ogni previsione di polizza volta al componimento delle liti.

LBS0081ITA
01/12/2019

Informativa Assicurati

ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003

Questa informativa viene resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo nr. 679/2016 ("Regolamento" o "GDPR") e del D.Lgs. nr. 196/2003 (di seguito "Codice della Privacy"), in materia di protezione dei dati personali da Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito "Lloyd's Europe"), società assicurativa belga con sede presso Bastion Tower, 5 Place du Champ de Mars / 5 Marsveldplein, (Bruxelles), nella persona del Rappresentante generale per l'Italia, domiciliato in Milano al Corso Garibaldi 86, quale Titolare del trattamento dei suoi dati personali ai sensi della normativa applicabile.

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

1. Titolare della protezione dei dati

Titolare del trattamento è Lloyd's Insurance Company S.A., società assicurativa belga con sede presso Bastion Tower, 5 Place du Champ de Mars / 5 Marsveldplein (Bruxelles), nella persona del suo Rappresentante per l'Italia, domiciliato in Milano presso Corso Garibaldi, 86.

2. Finalità del trattamento dei dati e correlata base giuridica

Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Valutazione di eleggibilità volta alla sottoscrizione del rischio da parte di Lloyd's Europe: la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività precontrattuale. Nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso;
- Espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Lloyd's Europe è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuale;
- Informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's Europe, previo Suo consenso scritto; la base giuridica del trattamento è il Suo consenso.

3. Trattamento di categorie particolari di dati personali

In occasione delle operazioni di trattamento dei dati per le finalità per le quali al punto 1, lett. (a), (b), Lloyd's Europe potrebbe venire a conoscenza anche di dati che la normativa definisce come appartenenti a categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 GDPR: come, ad esempio, dati idonei a rivelare il Suo stato di salute. Le confermiamo che i Suoi dati particolari verranno trattati con la massima riservatezza e saranno utilizzate misure tecniche aggiuntive per garantirne la sicurezza in tutte le fasi del trattamento.

La base giuridica del trattamento di questa categoria di dati è il suo consenso.

4. Modalità del trattamento

Il Trattamento dei Suoi Dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici, telematici ed in ogni caso mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza, la riservatezza.

I Suoi Dati personali saranno trattati da nostro personale specificamente formato in materia di protezione dei dati personali, e specificamente autorizzato a tal fine da parte del Titolare del trattamento.

5. Conservazione dei dati

I Suoi Dati saranno conservati rigorosamente per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali l'informazione è raccolta, in conformità con le leggi applicabili sulla protezione dei dati personali.

Venuta meno la necessità di utilizzo dei Suoi dati personali, gli stessi saranno rimossi da sistemi e registri Lloyd's Europe e/o saranno adottati provvedimenti per anonimizzarli in modo che Lei non possa più essere identificata tramite gli stessi.

6. Conferimento dei dati

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato direttamente ovvero tramite società accreditate ad operare presso Lloyd's Europe, le quali svolgono per nostro conto compiti collegati alla intermediazione assicurativa (agenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per anticiclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica in uso presso Lloyd's Europe;
- facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

7. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- nei casi di cui al punto 2, lett. (a) e (b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- nel caso di cui al punto 2, lett. (c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità per Lloyd's Europe di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

8. Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. (a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assuntori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività Produttive, AGCM, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.

Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione del personale potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali esclusivamente per le finalità su menzionate.

Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali responsabili ex art. 28 GDPR.

L'elenco di tali soggetti è disponibile presso la Filiale Italiana di Lloyd's Europe e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta all'indirizzo e-mail LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com.

Informativa Assicurati

ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003

9. Trasferimento internazionale dei dati

I Suoi Dati potranno essere trasferiti a soggetti localizzati al di fuori dall'Unione Europea (a titolo esemplificativo e non esaustivo Canada, Regno Unito e Svizzera).

Il trasferimento dei Suoi Dati sarà quindi lecitamente effettuato sulla base:

- di decisioni di adeguatezza adottate da parte della Commissione Europea; oppure;
- di Standard Contractual Clauses ("SCC") adottate fra esportatore e importatore dei dati personali oggetto di trasferimento, secondo la documentazione e le indicazioni rilasciate in tema dalla Commissione Europea;
- del suo consenso espresso e informato circa i rischi inerenti al trasferimento; ciò in via residuale e solo qualora le precedenti casistiche d cui ai punti a) e b) non dovessero trovare applicazione.

10. Responsabile per la protezione dei dati

È possibile contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati presso Lloyd's Europe utilizzando i dati di contatto inseriti di seguito:

Data Protection Officer
Lloyd's Insurance Company S.A.
Place du Champ de Mars 5,
1050 Bruxelles, Belgium
LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com

11. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di esercitare, in qualunque momento, i seguenti diritti in relazione ai Suoi Dati Personali oggetto di trattamento ai sensi della presente informativa, per come previsti e garantiti dal Regolamento e dal Codice della Privacy, tra cui (ove applicabile):

Diritto di accesso e rettifica (articoli 15 e 16 del GDPR): ha il diritto ad accedere ai Suoi dati personali e di chiedere che

gli stessi siano corretti, modificati o integrati, potendo ottenere una copia dei dati in possesso del Titolare.

Diritto alla cancellazione dei dati (Art. 17 del GDPR): nei casi previsti dalla normativa vigente può chiedere la cancellazione dei Suoi dati personali. Ricevuta e analizzata la Sua richiesta, sarà cura del Titolare cessare il trattamento e cancellare i dati personali, ove rinvenuta legittima.

Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18 del GDPR): ha il diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell'esattezza dei dati personali.

Diritto di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (Art. 19 del GDPR): ha il diritto di veder comunicato a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i Suoi dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma degli articoli 16, 17, par. 1, e 18 GDPR, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il Titolare è tenuto a comunicarle tali destinatari, qualora lo richieda.

Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 del GDPR): ha il diritto di chiedere di ottenere, da parte del Titolare del trattamento, i Suoi dati personali al fine di trasmetterli ad altro Titolare, nei casi previsti dall'articolo richiamato.

Diritto di proporre reclamo (Art. 77 del GDPR): ha il diritto di proporre reclamo innanzi alla competente Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali qualora ritenga che sia avvenuta, o sia in corso, una violazione dei Suoi diritti in riferimento al trattamento dei Suoi dati personali.

In aggiunta a quanto sopra, Lei ha diritto di revocare, in qualsiasi momento, il Suo consenso con riferimento alle attività di trattamento dei dati che trovano la loro base giuridica proprio sul Suo consenso.

Le richieste relative a all'esercizio uno o più dei diritti di cui sopra potranno essere rivolte al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopra indicati.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa di cui sopra, si richiede quindi di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi richiesti e più precisamente per:

- il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della già menzionata informativa, dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. (a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, ad esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (*);

Data

Firma

- lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. (c)

Data

Firma (facoltativa)

(*): Per specifici servizi che comportino la conoscenza da parte di Lloyd's Europe di ulteriori dati particolari (ad esempio, dati genetici e biometrici, relativi allo stato di salute, ecc.), verrà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

Reclami

Eventuali reclami dovranno essere indirizzati per iscritto a:

Ufficio Reclami
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Giuseppe Garibaldi 86
20121 Milano
Fax: +39 02 6378 8857
E-mail: LloydsEurope.ServizioReclami@lloyds.com oppure
LloydsEurope.ServizioReclami@pec.lloyds.com

Un riscontro scritto verrà fornito al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora il riscontro sia considerato insoddisfacente o in caso di mancato o tardivo riscontro, è fatto diritto al reclamante di coinvolgere l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) utilizzando i seguenti recapiti:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
Via del Quirinale 21
00187 Roma
Italia
Telefono: 800 486661 (dall'Italia)
Telefono: +39 06 404 14 679 (dall'estero)
Fax: +39 06 42133 206
E-mail: tutela.consumatore@pec.ivass.it

Il sito IVASS contiene maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e un modello di lettera che si può utilizzare. Di seguito il link:
www.ivass.it.

In caso di acquisto di un contratto online è inoltre possibile presentare un reclamo attraverso la piattaforma UE per la risoluzione online delle controversie (ODR). Il sito della piattaforma ODR è il seguente www.ec.europa.eu/odr.

Le modalità di gestione dei reclami sopra descritte non pregiudicano il diritto dell'assicurato di intentare un'azione legale o una procedura alternativa per la risoluzione delle controversie in applicazione dei propri diritti contrattuali.

LBS0011D
26/04/2023

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Su questo documento è stata apposta la firma digitale dalla Compagnia di assicurazioni **Lloyd's Insurance Company S.A.** ai sensi di Leggi e Regolamenti attualmente in vigore; esso ha quindi valore legale e può sostituire il documento cartaceo.

L'integrità del documento e della firma digitale possono essere verificate dal Contraente prima di apporre la propria firma.

Come verificare la firma digitale

La firma digitale può essere verificata gratuitamente online tramite i servizi elencati sul sito WEB di AGID a questo indirizzo:

<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica>

Come verificare l'integrità del documento

La versione del documento firmato dalla Compagnia è sempre visionabile utilizzando i più comuni lettori di PDF (Acrobat Reader®, Foxit Reader®, ecc.).

**Firma Digitale del Contraente
(Documento Digitale)**

Il Contraente può firmare questo documento con la firma elettronica in suo possesso oppure con il sistema di firma elettronica messo a disposizione dall'intermediario.

Conservazione del Documento Digitale

Il documento deve essere inviato dall'Intermediario alla Compagnia che lo conserverà digitalmente come previsto dalla Legge per preservarne la validità.

**Firma Autografa del Contraente
(Documento Stampato)**

La firma della Compagnia è apposta digitalmente e graficamente, quindi questo documento ha valore anche se viene stampato. Il Contraente può firmare in forma autografa.

Conservazione del Documento Stampato

Il documento stampato e firmato in originale deve essere inviato dall'Intermediario alla Compagnia che lo conserverà come previsto dalla Legge.

Questa pagina

Questa pagina viene aggiunta automaticamente dal sistema di emissione documenti della Compagnia e non costituisce elemento contrattuale. Il QR-Code in calce è inserito esclusivamente ad uso interno e non può essere interpretato da altri lettori di codici.



Non è necessario stampare questo documento.
aiuta anche tu l'ambiente.



Lloyd's Insurance Company S.A. Certificato

L'assicuratore del presente contratto assicurativo è Lloyd's Insurance Company S.A.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società a responsabilità limitata belga (*société anonyme / naamloze vennootschap*) con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio, e registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero 682.594.839 RLE (Bruxelles). È una società assicurativa soggetta alla supervisione della Banca Nazionale del Belgio. Il numero, o i numeri, di registrazione dell'impresa e altre informazioni sono disponibili su www.nbb.be. Sito web: www.lloydseurope.com. E-mail: lloydseurope.info@lloyds.com.

Il presente certificato è rilasciato da Lloyd's Insurance Company S.A., con sede legale in Italia in Corso Garibaldi 86, 20121 Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA MI-2540259. Codice fiscale 10548370963. E-mail: informazioni@lloyds.com. Tel: +39 02 6378 881.

Numero di contratto: F2400024501-LB

Tipo di contratto:

Nome del prodotto:

Versione del testo della polizza:

Indice

Scheda	3
Condizioni di assicurazione	6
Termini e condizioni generali del Contratto	
- Dichiarazione precontrattuale	17
- Clausola di mancato pagamento del premio	17
- Informativa sulla Privacy	18
- Reclami	20

Premio: EURO

Codice del rischio	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
7,305 Inc.-Rischi Agricoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data della rata	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
01/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Ripartizione premio:

Il premio deve essere pagato al Corrispondente di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente.

Corrispondente di Lloyd's Insurance Company S.A.:

Denominazione legale:	GI & BI Srl
Indirizzo, codice postale e città:	Piazza Cavour, 6 - 12037 Saluzzo CN
Numero di telefono:	0175 249163
Indirizzo e-mail:	info@gibibroker.com
Numero di registrazione IVASS	B000061013

Contatti:

Se si desidera denunciare un sinistro ai sensi del presente contratto, si prega di contattare:	
In caso di domande di altra natura relative al presente contratto, rivolgersi invece a:	

Data

29 maggio 2024

Firmato elettronicamente da

 Lloyd's Insurance Company S.A.
 Nicoletta Andreotti
 Rappresentante per l'Italia

Il presente certificato è valido unicamente se reca la firma del Rappresentante per l'Italia, in nome e per conto di Lloyd's Insurance Company S.A.

Firma del Contraente

Data

20/06/2024

Firmato da

 Condifesa Verona
CODIVE
 Il Presidente

Quietanza del premio

..... ha ricevuto l'importo di EURO a titolo di premio,
 in data

Data

Firmato da

POLIZZA ALL RISKS PER L'ASSICURAZIONE DELLE STRUTTURE AZIENDALI ANTIGRANDINE

Effetto copertura: dalle h. 00 del 01.01.2024
Scadenza: alle h. 24 del 31.12.2024

CONDIZIONI PER L'ASSICURAZIONE delle

"STRUTTURE AZIENDALI ANTIGRANDINE"

DEFINIZIONI:

Nel testo che segue si intende per:

Assicuratore: l'impresa assicuratrice, le eventuali imprese coassicuratrici, Lloyd's Insurance Company che presta/prestano la garanzia.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: il Consorzio di Difesa, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.

Assicurato: il Socio del Contraente le cui "Strutture Aziendali Antigrandine" sono oggetto dell'assicurazione.

Polizza Convenzione: il documento che prova l'assicurazione, nel quale l'Assicuratore ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per i certificati di assicurazione.

Certificato di assicurazione/richiesta di adesione: documento applicativo della Polizza-Convenzione contenente:

- la dichiarazione delle "Strutture Aziendali Antigrandine" che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti debitamente sottoscritte;
- l'attestazione della garanzia assicurativa prestata sottoscritta dall'Agente o dall'intermediario assicurativo, in nome e per conto dell'Assicuratore;
- la franchigia applicata;
- la tariffa applicata;
- l'importo del premio totale;
- l'indicazione dei dati catastali (fogli di mappa e particelle) relativi alle superfici, espresse in ettari con l'indicazione di quattro decimali, delle partite assicurate, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999.
- la dichiarazione di porre a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alla superficie delle partite assicurate;
- la dichiarazione con la quale l'assicurato attesta di conoscere e rispettare l'obbligo di assicurare tutte le "Strutture Aziendali Antigrandine" poste nel comune per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- l'attestazione della titolarità del Socio Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;
- l'indicazione della presenza o meno di una polizza non agevolata per la parte di rischio non coperta dalla polizza agevolata.

Perito: il libero professionista, regolarmente iscritto ad un albo professionale ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato dall'Assicuratore di stimare l'entità del danno subito in conseguenza di un sinistro.

Piano Assicurativo Individuale (PAI): documento univocamente individuato, elaborato e prodotto da Ismea nell'ambito del Sistema di Gestione dei Rischi, sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nell'ambito delle opportunità proposte dal sistema di gestione dei rischi individuali istituito da Ismea. Tale piano assicurativo, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato alla polizza o al certificato di assicurazione/richiesta di adesione, per le polizze collettive.

Polizza Riepilogativa: documento sottoscritto dal Contraente e dall'Assicuratore, emesso in conformità alla Polizza Convenzione ed in base ai certificati di assicurazione e contenente il computo del premio.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

Franchigia: le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Bollettino di campagna/relazione di perizia: il documento che riporta i risultati di perizia.

Risarcimento: la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.

Strutture Aziendali Antigrandine (reti Antigrandine; reti antigrandine con sovrastanti film plastici per la forzatura degli impianti frutticoli; teli/reti anti pioggia-antigrandine): le tenso-strutture utilizzate per la difesa attiva delle piante dai danni arrecati dagli eventi atmosferici in garanzia e costituite dall'impianto di palificazione, dalle reti antigrandine e sistemi di protezione, dai cavi utilizzati e la relativa manodopera impiegata nonché quant'altro formante la struttura (Impianto).

Partita: l'appezzamento di terreno sul quale sono installate le "Strutture Aziendali Antigrandine" situato in un comune amministrativo, con superficie senza soluzione di continuità, identificato sul certificato di assicurazione/richiesta di adesione con confini fisici e dati catastali che possono riferirsi anche a più fogli di mappa e particelle catastali.

Azienda agricola: l'esercizio di attività agricola, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre reddito agrario ai sensi dei D.P.R. 29/9/73 n.597 e 22/12/86 n. 917 e del D.Lgs 18/05/01 n. 228. Ne fanno parte tutti i fondi coltivati o condotti dalla stessa, purché facenti parte di un'unica entità aziendale.

Avversità atmosferiche, come di seguito nominate:

Grandine – Tromba d'Aria – Eccesso di Neve - Vento Forte – Uragano – Fulmine – Eccesso di Pioggia (compreso piogge alluvionali).

come da definizioni previste nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024, pubblicato con D.M. n. 64591 del 08/02/2024 ed eventuali successive modifiche.

ART. 1- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A parziale deroga della "Norme" e/o "Condizioni di assicurazione", si assicura la "Struttura Aziendale Antigrandine" (Impianto di Difesa Attiva), intendendo per esso l'impianto di palificazione, le reti antigrandine e i sistemi di protezione, i cavi utilizzati e la relativa manodopera impiegata, nonché quant'altro formante detto impianto, nulla escluso né eccettuato.

Si intende assicurato il complesso delle "Strutture Aziendali Antigrandine" presenti in ciascuna azienda assicurata. A tal fine l'Assicurato si impegna a tenere a disposizione dell'Assicuratore e del corpo peritale una mappa aziendale particolareggiata.

ART. 2 - CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'

La garanzia è operante purchè i frutteti siano regolarmente coltivati.

ART. 3 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Per la determinazione dell'aliquota dei tributi erariali, l'Assicurato dichiara che i beni assicurati sono impiegati per l'esercizio di attività che dà luogo a produzione di reddito agrario (D.P.R. 22/12/1986 n. 917).

ART. 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

L'Assicuratore si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se proprietà di terzi e verificatisi:

- i. Dal 01/01 al 31/12 per grandine, tromba d'aria, vento forte, uragano, fulmine, eccesso di pioggia (compreso piogge alluvionali).
- ii. Dalle h 00.00 del 01/03 alle h 00.00 del 01/12 per eccesso di neve.
- iii. ad esclusione del territorio settentrionale italiano ed Emilia-Romagna, ma limitatamente al rimanente territorio centrale e meridionale italiano e qualora sia richiamata la garanzia "inverno" e pagato il relativo sovrappremio, sono compresi in garanzia i danni da eccesso di neve nel periodo 01/12 dell'anno in corso – 01/03 dell'anno successivo, con applicazione dello scoperto 20% a carico dell'Assicurato.
- iv. per effetto dei danni di cui al punto i., sono compresi:
 - o i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare il danno;
 - o le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto all'art. 8 – "limite massimo dell'indennizzo".

Gli effetti di tale/i evento/i devono essere riscontrati su una pluralità di enti entro un raggio di 3 km, insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

ART. 5 – ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- 1°.alle piante e ai prodotti ortofrutticoli, salvo che non siano diversamente assicurati;
- 2°.causati alle reti di protezione, nonché ai relativi accessori, per usura;
- 3°.causati da lacerazione e/o strappi alle reti, salvo i casi in cui:
 1. siano riscontrabili danni indennizzabili sul restante impianto di protezione antigrandine in misura superiore alla franchigia applicata;
 2. il sovradimensionamento della struttura rispetto agli standard consenta di evitare e/o limitare danni che, per la violenza riscontrata, si sarebbero manifestati con entità più aggravata.
- 4°.verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 5°.verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 6°.causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- 7°.causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche;
- 8°.di furto delle cose assicurate;
- 9°.indiretti quali mancanza di locazione, godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- 10°.causati da gelo e brina;

- 11°.causati da fumi, gas, vapori a meno che non si siano sviluppati a seguito di incendio che abbia colpito le cose assicurate;
- 12°.causati da semplici bruciate non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- 13°.causati da frane o smottamenti ancorché conseguenti agli eventi garantiti con la presente polizza;
- 14°.causati da inondazioni, alluvioni e frane;
- 15°.limitatamente al territorio settentrionale italiano ed Emilia-Romagna, causati da sovraccarico neve verificatosi nel periodo invernale (1 dicembre - 1 marzo);

ART. 6 – SOMMA ASSICURATA

La somma "convenzionalmente concordata" è prevista dalle allegate richieste di adesione rischi "agevolato" e "non agevolato".

La somma assicurata di cui alla partita "Strutture Aziendali Antigrandine" deve corrispondere al costo di ricostruzione dell'Impianto nelle condizioni tecniche in cui si trovava al momento del sinistro.

ART. 7 - VALORE A NUOVO - ASSICURAZIONE AL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO

7.1 - Condizione applicabile alle "Strutture Aziendali Antigrandine" con età pari o inferiore a cinque anni.

Premesso che per "Valore a nuovo" si intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, le Parti contraenti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- in caso di sinistro si determina separatamente per ogni cosa assicurata:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa condizione di "Valore a nuovo" non esistesse;
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui alla precedente lettera a) determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a nuovo".

- agli effetti dell'Art. 1907 del Codice Civile (assicurazione parziale) il supplemento di indennità per ogni cosa assicurata qualora la somma assicurata risulti:

- a) superiore od uguale al rispettivo "Valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.

- In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

- Il pagamento del supplemento di indennità non può essere eseguito prima che sia terminata la ricostruzione od il rimpiazzo sulla stessa area nella quale si trovano le cose danneggiate o su altra area del territorio nazionale in modo corrispondente alle necessità dell'Assicurato a condizione che non ne derivi aggravio per l'Assicuratore e che la ricostruzione e/o il rimpiazzo avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

7.2 - Condizione applicabile alle **“Strutture Aziendali Antigrandine”- Reti Antigrandine** con età superiore a cinque anni.

L'ammontare dell'indennizzo verrà determinato in base al relativo valore allo stato d'uso dell'impianto al momento del sinistro, determinato applicando le seguenti percentuali minime di degrado:

- 15% per ogni anno, per le reti di colore bianco o colorate, a decorrere dal 6° anno di età;
- 10% per ogni anno, per le reti di colore nero o grigio scuro, a decorrere dal 6° anno di età;
- 5% per ogni anno, per le placchette e gli elastici, a decorrere dal 6° anno di età;
- 3% per ogni anno, per i pali, a decorrere dal 6° anno di età;
- 3% per ogni anno, per ogni altra voce di costo non elencata, a decorrere dal 6° anno di età.

In ogni caso, il valore indennizzato degli enti non potrà essere inferiore al 20% del valore a nuovo, fermo restando quanto disposto all'art. 11 – parziale deroga alla regola proporzionale.

7.3 - Condizione applicabile alle **“Strutture Aziendali Antigrandine”- Reti Antipioggia** con età superiore a cinque anni.

L'ammontare dell'indennizzo verrà determinato in base al relativo valore allo stato d'uso dell'impianto al momento del sinistro, determinato applicando le seguenti percentuali minime di degrado:

- 15% per ogni anno, per le reti antipioggia a decorrere dal 6° anno di età;
- 5% per ogni anno, per le placchette e gli elastici, a decorrere dal 6° anno di età;
- 3% per ogni anno, per i pali, a decorrere dal 6° anno di età;
- 3% per ogni anno, per ogni altra voce di costo non elencata, a decorrere dal 6° anno di età.

In ogni caso, il valore indennizzato degli enti non potrà essere inferiore al 20% del valore a nuovo, fermo restando quanto disposto all'art. 11 – parziale deroga alla regola proporzionale.

7.4 - Condizione applicabile alle **“Strutture Aziendali Antigrandine”- Teli Antipioggia**.

L'ammontare dell'indennizzo verrà determinato in base al relativo valore allo stato d'uso dell'impianto al momento del sinistro, determinato applicando le seguenti percentuali minime di degrado:

- 25% per ogni anno, per i teli antipioggia a decorrere dal 2° anno di età;
- 5% per ogni anno, per le placchette e gli elastici, a decorrere dal 6° anno di età;
- 3% per ogni anno, per i pali, a decorrere dal 6° anno di età;
- 3% per ogni anno, per ogni altra voce di costo non elencata, a decorrere dal 6° anno di età.

In ogni caso, il valore indennizzato degli enti non potrà essere inferiore al 10% del valore a nuovo, fermo restando quanto disposto all'art. 11 – parziale deroga alla regola proporzionale.

ART. 8 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo l'Assicuratore potrà essere tenuto a pagare somma maggiore di quella assicurata, per ciascuna partita, fatto salvo il caso di reintegro autorizzato dagli Assicuratori con il massimo comunque di € 3.500.000,00 per sinistro e/o anno assicurativo, salvo patto contrario tra le Parti. Nel caso questo limite dovesse essere superato e Vi sono più assicurati che hanno subito il sinistro, il risarcimento verrà corrisposto in maniera proporzionale per ogni Assicurato.

ART. 9 - FRANCHIGIA e SCOPERTO

Ogni sinistro risarcibile è indennizzato previa detrazione dell'1% del valore assicurato (franchigia) per ciascuna partita/lotto indicato nel certificato/richiesta di adesione, col minimo di € 1000,00 cumulativamente fra le due richieste di adesione rischi “agevolato” e “non agevolato”.

In caso di sinistro causato da uno o più dei seguenti casi considerati **aggravamento di rischio** (scoperto), sarà a carico dell'Assicurato il 20% del danno sulla relativa partita assicurata e danneggiata:

- a) utilizzo di pali in legno usati e/o di essenza di castagno;
- b) utilizzo di pali realizzati con materiali diversi da legno e/o cemento;
- c) distanza tra pali sul filare superiore ai 13 metri;
- d) ancoraggi di testata con profondità inferiore a 80 cm;
- e) ancoraggi laterali esterni di pali in cemento distribuiti su meno del 40% dei pali delle file;
- f) ancoraggi laterali esterni di pali in cemento a distanza minore di 60 cm. del filo dal palo medesimo;
- g) utilizzo di materiali e realizzazioni ritenuti non adeguati per il fine cui è destinata la Struttura Aziendale Antigrandine;
- h) utilizzo di film plastici o reti antipioggia di rivestimento a protezione della pioggia.

Detto scoperto applicato per aggravamento di rischio, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto;

ART. 10 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) darne avviso all'Intermediario alla quale è assegnato il certificato di assicurazione/richiesta di adesione;
- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino ad avvenuta liquidazione del danno senza averne, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Assicuratore o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

ART. 11 - PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile (Assicurazione parziale), non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al tempo del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'articolo sopra scritto rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore al momento del sinistro fermo che per nessun titolo l'Assicuratore sarà tenuto a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 12 – BUONA FEDE

Si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del certificato di assicurazione/richiesta di adesione e durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere all'Assicuratore il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ART. 13 -DURATA

La Polizza Convenzione cessa alla scadenza concordata, salvo nel caso in cui vengano rispettate **entrambe** le seguenti condizioni:

- adesione manifestata dall'Assicurato nei 60 giorni successivi la data di scadenza ultima;
- sottoscrizione della Convenzione Assicurativa tra l'Assicuratore e il Contraente e nel rispetto delle norme previste dal P.G.R. corrente.

In questo ultimo caso, il contratto si intende rinnovato senza soluzione di continuità.

ART. 14 – FACOLTÀ DI RECESSO

A parziale deroga di quanto previsto dai precedenti articoli, si conviene tra le parti che la facoltà di recesso viene applicata esclusivamente al valore assicurato assunto tramite il rischio non agevolato, con preavviso di giorni 30.

ART. 15 – NORME PER L'ESECUZIONE DELLA PERIZIA E LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel "bollettino di campagna/relazione di perizia", che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dello assicurato.

Il perito deve verificare i dati meteo, nonché l'esistenza del nesso di causalità tra l'evento/avversità assicurata e il danno, anche su appezzamenti limitrofi.

La firma dell'assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'assicurato, il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al contraente per opportuna conoscenza.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello di cui al successivo art. "Perizia d'appello", il predetto bollettino viene spedito al domicilio dell'assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione/richiesta di adesione, mediante mail certificata o lettera raccomandata a/r.

Qualora l'assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. "Perizia d'appello" la perizia diviene definitiva.

ART. 16 - PERIZIA D'APPELLO

L'assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tal fine deve comunicare detta richiesta all'Assicuratore mediante telegramma o mail certificata, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome, recapito telefonico e domicilio del proprio perito ed inviarla direttamente al Broker GI&BI S.r.l. – Piazza Cavour, 6 – 12037 Saluzzo (CN)

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, l'Assicuratore deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito.

Entro tre giorni dalla data di nomina del perito da parte dell'Assicuratore, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo perito. Se i due periti non dovessero raggiungere l'accordo sul nominativo di quest'ultimo, esso potrà essere scelto fra l'elenco dei terzi periti in accordo con il Consorzio di Difesa.

A richiesta di una delle parti il terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della Provincia di ubicazione delle partite appellate.

Nel caso in cui l'Assicuratore non provveda alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'assicurato e da due periti scelti dall'assicurato stesso tra quelli indicati nella polizza convenzione.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

ART. 17 –MODALITÀ DELLA PERIZIA D'APPELLO

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.